Firmato digitalmente da:
RESTAINO GIANFRANCO
Firmato il 04/08/2023 13:27
Seriale Certificato: 2356534
Valido dal 11/04/2023 al 11/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

STUDIO LEGALE
Avv. Gianfranco RESTAINO
(Patrocinante in Cassazione)
Via Montello 11/B – 67051 Avezzano (AQ)
PEC: studiolegalerestaino@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 5555/2023 E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

nell'interesse del sig.:

elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso e nello studio dell'**Avv. Gianfranco RESTAINO**, in Avezzano (AQ), alla Via Montello, n. 11/B, cod. fisc. RSTGFR64B28A515N, tel. e fax 0863.013146, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio ed apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, nonché in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalerestaino@pec.it,

NEI CONFRONTI

- del **MINISTERO DELLA DIFESA** in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege*, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,
- del **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege*, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,
- del **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO – COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege*, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

NONCHE' NEI CONFRONTI

dei controinteressati, le cui generalità ed estremi di residenza sono stati richiesti all'Amministrazione con specifica istanza di accesso agli atti, e, in particolare, con il presente atto di motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 5555/2023, dei sigg.:

PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

- del decreto Prot.n. 99/9-2-2022 CC del 12/04/2023 pubblicato in data 14/04/2023, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, che ha approvato, fra l'altro, la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, allegata al verbale n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto), della Commissione esaminatrice, che costituisce parte integrante del presente decreto, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- del verbale n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto), della Commissione esaminatrice, il quale costituisce parte integrante del decreto, dianzi richiamato, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale

n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto), della Commissione esaminatrice, approvata con il decreto Prot.n. 99/9-2-2022 CC del 12/04/2023 pubblicato in data 14/04/2023, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI GIA' GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

a) del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Selezione e Reclutamento Prot. n.40658/3-6 SEL Codice Concorso CAR2 emesso il 19/01/2023, notificato in pari data, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022, ha espresso il giudizio definitivo di "**INIDONEO**", con consequenziale esclusione del ricorrente dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso;

b) delle graduatorie finali di merito che saranno formate, in applicazione dell'art. 13 del bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice e del relativo decreto di approvazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

E, OVE POSSA OCCORRERE,

c) per quanto di ragione, dell'**art. 11 del bando di concorso**, per esami e titoli, per il reclutamento di per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022, disciplinante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, nella parte in cui dispone: "**Al**

termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d'idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";

d) per quanto di ragione, delle **norme tecniche** per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1 ottobre 2022 del C.N.S.R., nonché dell'annesso allegato "A" recante il "**Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi**", pubblicate nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, nr. 55, del 12 luglio 2022, e sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame;

e) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEQUENZIALE ACCERTAMENTO, GIA' RICHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO,

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

PREMESSA

1. Nell'ambito del procedimento *de quo,* iscritto al n. 5555/2023 di codesto Ecc.mo Tribunale, il ricorrente ha impugnato, con ricorso e con i motivi aggiunti *infra* dispiegati, gli atti indicati in epigrafe. In esito a formale istanza di accesso alla documentazione amministrativa, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (resistente) ha fornito, con comunicazione

pervenuta a mezzo pec in data 12.05.2021 le generalità di alcuni controinteressati utilmente posizionati nella graduatoria dianzi richiamata, in attesa di incorporazione con il secondo ciclo orientativamente nell'ultimo bimestre c.a.-

Con il presente atto si integra, pertanto, il contraddittorio con detti concorrenti.

Orbene, il Sig. – il quale non è stato inserito tra i vincitori di concorso, poiché escluso dalla procedura selettiva in esame – con i presenti motivi aggiunti intende denunciare l'illegittimità derivata della suddetta graduatoria, nonché del relativo decreto di approvazione, dagli stessi vizi di legittimità già censurati avverso il provvedimento di esclusione del ricorrente medesimo dal concorso in esame.

Si trascrive – ad ogni affetto di legge – il ricorso proposto avverso il giudizio di "non idoneità" all'assunzione nei Carabinieri, che era stato espresso dalla competente commissione esaminatrice nei confronti del ricorrente, in data il 19/01/2023.

Contestualmente si procede, di seguito, alla integrale trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio *de quo* identico ai motivi aggiunti con i quali si è gravata la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

* * * * *

RICORSO ORIGINARIO

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITO

1. In data 12 luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – nr. 55 il bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui: a) 2.910 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; b) 1.247 riservati, ai sensi degli

articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni **(cfr. all. 1)**.

2. Il ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione al concorso *de quo*, con le modalità e nei termini previsti **(cfr. all. 2)**.
3. Dopo aver superato la "prova scritta di selezione" prevista all'art. 7 del bando **(cfr. all. 3)**, la "prova di efficienza fisica" prevista dall'art. 8 del bando **(cfr. all. 4)**, gli "accertamenti psico-fisici" previsti dall'art. 10 del bando **(cfr. all. 5)**, si è sottoposto alla "prova attitudinale" prevista dall'art. 11 del bando e dagli artt. 7 e 8 delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali.
4. In data 19.01.2023, all'esito di detta ultima prova, al ricorrente è stato notificato il verbale di **INIDONEITA'** della Commissione per gli accertamenti attitudinali, oggetto di gravame **(cfr. all. 6)**, le cui motivazioni integralmente si trascrivono: "**INIDONEO per le seguenti considerazioni conclusive espresse in funzione dello specifico profilo attitudinale di riferimento, delle risultanze del protocollo testologico, degli accertamenti endoprocedimentali e dell'esame diretto del candidato nel contesto della selezione. L'aspirante affronta il colloquio con la Commissione con atteggiamento poco assertivo con dei tratti di accentuata sicumera. Molto centrato su se stesso di fronte alle sollecitazioni da parte dei membri della Commissione. Nel confronto dialettico non riesce a rispondere in modo pertinente e circostanziato alle domande formulate. Non risulta portato per ruoli che richiedono prontezza d'intervento in situazioni di stress.**

Nonostante l'esperienza di vita maturata, non risulta adeguatamente consapevole delle prerogative e dei compiti del ruolo per cui concorre.

Mostra una motivazione fondata esclusivamente su aspetti idealistici, poco analizzata in rapporto al contesto dell'Istituzione. A fronte delle valutazioni emerse in sede di intervista individuale di selezione, il candidato, in una situazione triadica e che quindi alimenta maggiori sollecitazioni emotive, non riesce a gestire la propria emotività in maniera adeguata risultando poco capace di ben disimpegnarsi.

Alla luce dei risultati delle prove attitudinali, degli esiti della fase endoprocedimentale e del colloquio collegiale, il candidato al momento non riunisce i requisiti del profilo attitudinale del ruolo per cui concorre".

Per questi motivi detta Commissione ha disposto la sua esclusione dal concorso.

In particolare, dal provvedimento di esclusione impugnato risulta che la Commissione avrebbe giudicato compatibile il ricorrente sotto il profilo cognitivo, ma non anche sotto quello comportamentale e di assunzione del ruolo. Ciò, in obiettivo contrasto con le positive valutazioni espresse nella relazione psicologica e nella scheda attitudinale.

5. Il sig. ha avanzato formale istanza di accesso alla documentazione concorsuale relativa alla declaratoria di inidoneità attitudinale ottenendo copia del "raccoglitore delle prove attitudinali" **(cfr. all. 6)**.

   In relazione alla documentazione contenuta nel "raccoglitore delle prove attitudinali" quest'ultimo ha conferito formale incarico a ben due consulenti di parte, ai quali è stata sottoposta l'integrale documentazione concorsuale, affinché, previo preliminare esame della stessa, formulassero specifica relazione.

   In particolare, il primo consulente interpellato, nella persona del **Dr. Marco**

CANNAVICCI – medico chirurgo specialista in Psichiatria (*Dottore di Ricerca in Scienze Forensi – Ufficiale Medico Superiore Psichiatra - Componente Comitato Valutazione Sinistri – IRCCS S. Raffaele – Roma – Già Direttore Sanitario Clinica Sant'Alessandro – Roma – Già specialista Commissione Medica di Verifica di Roma – MEF – Già specialista Ufficio Medico Legale – Ministero della Salute*) ha predisposto all'esito degli accertamenti specifica relazione tecnica in allegato (**cfr. all. 7**), il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato, trascritto e costituente parte integrante del presente ricorso. In particolare, detto consulente ha formulato, per le motivazioni analiticamente dispiegate nella consulenza *de qua* il seguente conclusivo giudizio: "*Pur considerando che la valutazione dell'attitudine al ruolo di allievo carabiniere costituisce una attività tecnica con ampi margini di discrezionalità, è possibile tuttavia rilevare che, per i motivi in precedenza esposti, la valutazione effettuata dalla Commissione Attitudinale dei Carabinieri manifesta vizi logici di intrinseca contraddittorietà tra quanto registrato dalla Commissione e quanto manifestato dal giovane sia in precedenza che nel corso degli accertamenti stessi, al punti da rendere erroneo il giudizio di non idoneità ed incongruenza*"... *Alla luce di quanto esposto ai paragrafi precedenti, in riferimento agli elementi che emergono dall'analisi della documentazione esaminata e dall'osservazione diretta del giovane , è possibile affermare che: Il giovane manifesta elementi attitudinali per cui è da considerarsi attitudinalmente idoneo, secondo il profilo stabilito nelle Norme Tecniche allegate al Bando, al reclutamento quale allievo carabiniere in ferma quadriennale*".

6. Veniva, altresì, richiesto anche un secondo parere tecnico, alla **Dr.ssa Valeria BIANCHINI - Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria** (*Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale Professore a Contratto – Università degli Studi Dell'Aquila Perito Psichiatra presso il Tribunale Ordinario di Avezzano (AQ)*), la quale, previa sottoposizione del ricorrente a colloquio e test vari (tra

i quali il MMPI-2) ha predisposto in data 16.03.2023 una consulenza tecnica **(cfr. all. 8)**, al cui contenuto, da intendersi qui integralmente richiamato, trascritto e costituente parte integrante del presente atto, si fa integrale rinvio. Detta consulente, all'esito degli accertamenti personalmente effettuati e previo esame di tutta la documentazione concorsuale, con peculiare riferimento a quella contenuta nel raccoglitore delle prove attitudinali, ha espresso il seguente giudizio: "*Sulla base di quanto emerso dalla mia consulenza psichiatrica e dalle valutazioni psicometriche effettuate (in allegato) attualmente è possibile tracciare un profilo di* ***assenza di qualsiasi forma di disagio psicologico e ancor più di una psicopatologia degna di attenzione clinica****.*

7. Il ricorso viene affidato al seguente unico motivo:

"Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto sotto il profilo dell'insussistenza dei motivi ostativi all'assunzione, difetto e insufficienza di motivazione e istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione di legge con particolare riferimento all'art. 11 del bando di concorso ed alle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso di cui all'All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1 ottobre 2022 del C.N.S.R., nonché dell'annesso allegato "A" recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi". Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii."-

8. Come esposto nelle premesse in fatto, la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ha giudicato l'esponente non idoneo in quanto in possesso di un profilo attitudinale non compatibile con quello previsto dal bando di concorso per gli aspiranti carabinieri effettivi.

L'art. 11 del bando di concorso, rubricato "Accertamenti attitudinali" statuisce espressamente quanto segue: "*1. I candidati risultati idonei agli*

accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali.

2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:

a) una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:

- *Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una "relazione psicologica". Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);*
- *Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella "relazione psicologica". Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una "scheda di valutazione attitudinale";*

b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e comma 5, del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di Carabiniere, delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative

dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio.

Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio

2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati".

L'art. 7 delle "<u>norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali</u>" del concorso riguardante la procedura di selezione statuisce espressamente che "*Gli accertamenti attitudinali sono articolati in due fasi, una istruttoria e una costitutiva, che si sviluppano rispettivamente: a) <u>Fase istruttoria</u>: - somministrazione e correzione delle prove attitudinali (protocollo testologico); - redazione della "relazione psicologica"; – l'intervista attitudinale di selezione. B) <u>Fase costitutiva</u>: il colloquio collegiale con la Commissione attitudinale.*

9. Il provvedimento di inidoneità formulato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali, alla luce delle analitiche considerazioni formulate dai 2 (due) consulenti di parti nelle rispettive relazioni, va censurato in quanto affetto da evidenti vizi logici di intrinseca contraddittorietà tra quanto rilevato dalla Commissione, peraltro mediante locuzioni generiche e stereotipate, e quanto manifestato dal ricorrente, sia in precedenza, sia nel corso degli accertamenti stessi, al punto da rendere erroneo il giudizio di non idoneità per illogicità ed incongruenza.

   In particolare, risulta essere palesemente contraddittoria, per tutte le motivazioni analiticamente dispiegate nella consulenza del **Dr. Marco CANNAVICCI (cfr. pagg. 4-5-6-7-8-9 e 10 – citato all. 7)**, da intendersi qui

richiamate e trascritte, la valutazione di "*non compatibile*" nelle aree comportamentale e dell'assunzione di ruolo da parte dell'Ufficiale psicologo e del perito selettore, a fronte di valutazione positive nella relazione psicologica e nella scheda attitudinale.

10. La sussistenza dei vizi denunciati con il presente ricorso trova obiettiva conferma anche nella relazione predisposta dalla **Dr.ssa Valeria BIANCHINI (cfr. citato all. 8)**, la quale ha, fra l'altro, evidenziato di aver sottoposto il sig. all' **intervista semi-strutturata Structured Clinical Interview II (SCID II),** alla valutazione **Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III),** nonché alla somministrazione e valutazione del **MMPI-2**, in relazione al quale ultimo non sono emerse alterazioni psicopatologiche, personologiche e comportamentali clinicamente rilevanti. La stessa evidenzia, in particolare, che "*In merito, quindi, alla valutazione effettuata presso il Centro Nazionale Di Selezione e Reclutamento Del Comando Generale Dell'arma Dei Carabinieri, la sottoscritta si permette di sottolineare, quale Specialista In Psichiatria e Psicoterapeuta Esperta in Psichiatria Forense, l'evidente discordanza tra la valutazione effettuata a livello psicometrico e psicologico con il giudizio finale di "inidoneità" non avendo rilevato alle valutazioni alle quali ho sottoposto (peraltro le medesime effettuate nel suddetto servizio) criticità alcune che potessero giustificare un tale giudizio negativo. Peraltro si sottolinea, come le stesse istruzioni del test MMPI sottolineano, "Il MMPI-2 contiene item che, quando ottengono risposta diversa da quella data dalla maggioranza del gruppo normativo, possono suggerire la presenza di problemi psicologici. Questi item "critici", sviluppati per l'impiego in ambiente clinico, possono costituire un'ulteriore fonte di ipotesi sulle condizioni del soggetto. Tuttavia, è necessaria molta cautela nella loro interpretazione, in quanto l'attendibilità dei punteggi che si possono ottenere dalle risposte a singoli item è limitata. Ad esempio, un soggetto potrebbe aver dato una certa risposta inavvertitamente, oppure potrebbe aver frainteso*

l'affermazione proposta. Una cautela particolare occorre nell'interpretazione degli item critici in ambiente diverso da quello clinico". Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento".

* * * * *

2. Pertanto, con il presente atto parte ricorrente impugna la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, allegata al verbale n. 41 del 31 marzo 2023 (non conosciuto), della Commissione esaminatrice, che costituisce parte integrante del presente decreto, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui ne pregiudica l'utile collocamento. La graduatoria *de qua* è illegittima e, come anticipato in sede di ricorso principale, è gravissima fonte di pregiudizio per il ricorrente, il quale, pertanto, è costretto ad invocarne l'annullamento.

ISTANZA CAUTELARE

1. Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris* si richiamano le considerazioni svolte nella pagine che precedono.

   Per quanto attiene al *periculum,* il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esclusione del ricorrente dal concorso è *in re ipsa* e si sostanzia nella definitiva perdita della possibilità di aspirare al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri.

   Si evidenzia che i candidati idonei classificati dal n. 1 al n. 1845 della graduatoria gravata (1° ciclo) sono già stati già avviati al corso formativo nel periodo dal 2 a 6 maggio '23, come comunicato mediante avviso in data 14.04.2023, relativo alla pubblicazione delle graduatorie, sul sito web dell'Arma dei Carabinieri. I restanti candidati, classificati nelle posizioni dal n. 1846 a n. 3438 della graduatoria stessa saranno avviati al corso formativo durante a seconda metà del mese di dicembre c.a. (2° ciclo).

2. Tale pregiudizio può essere scongiurato solo attraverso la concessione di una misura cautelare che disponga la riammissione con riserva del sig. alla selezione concorsuale, eventualmente ordinando all'Amministrazione di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti attitudinali.

Si insiste, dunque, per la concessione dell'invocata misura cautelare.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio – Roma, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata:

1) **in via preliminare**, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a., e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione l'adozione di provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione;

2) **in via istruttoria**:
   - ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verificazione medico-legale), anche in contraddittorio, in relazione al giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per accertamenti attitudinali;
   - disporre, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, co. 4, c.p.a. del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione, autorizzando la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente,

3) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere

dichiarato idoneo ai fini del concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ serie speciale, n. 55, del 12 luglio 2022, con ogni statuizione consequenziale.

Si producono, mediante deposito, i documenti richiamati nel ricorso mediante separato indice.

- - - -

DICHIAZIONE DI VALORE DEL PROCESSO AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi dell'art. 6-bis del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R.. 115/2002) i presenti motivi aggiunti – con atto di integrazione del contraddittorio – non introducono domande nuove e, pertanto, non è dovuto il contributo unificato.

Avezzano-Roma, 19.05.2023

Avv. Gianfranco RESTAINO

Firmato digitalmente da:
RESTAINO GIANFRANCO
Firmato il 21/05/2023 23:29
Seriale Certificato: 2356534
Valido dal 11/04/2023 al 11/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Io sottoscritto Avv. Gianfranco RESTAINO assevero, ad ogni effetto di legge, la conformità della presente copia cartacea dei motivi aggiunti al ricorso n. 5555/2023 all'originale documento informatico.

Avezzano- Roma, 19.05.2023

Avv. Gianfranco RESTAINO